

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1105)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1965 (V. Stampato n. 1973)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**e col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 marzo 1965*

**Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie**

## DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

I comma terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata ».

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.